



ASL
CITTÀ DI TORINO

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE PIEMONTE**

Azienda Sanitaria Locale "Città di Torino"

Costituita con D.P.G.R. 13/12/2016 n. 94

Cod. fiscale/P.I. 11632570013

Sede legale: Via San Secondo, 29 - 10128 Torino

☎ 011/5661566 ☎ 011/4393111

ODIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Struttura Complessa

VETERINARIA AREA A - SANITA' ANIMALE

Via San Domenico n. 22/a - 10122 Torino

011566.3195 - Fax 011566.3178

e-mail: sanita.animale@aslcitytorino.it

pec: sanita.animale@pec.aslcitytorino.it

Struttura Complessa

VETERINARIA AREA C

Via della Consolata n. 10 - 10122 Torino

011566.3146 - Fax 011566.3067

e-mail: vetareac@aslcitytorino.it

pec: vetareac@pec.aslcitytorino.it

Torino,

11 LUG. 2023

Prot. n.

Città di Torino

Dipartimento Ambiente e Transizione Ecologica

Servizio Tutela Animali

Via Padova 29

Torino

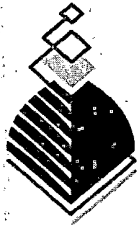
Pec: ambiente@cert.comune.torino.it

**Oggetto: Proposta 7124/2023 ad iniziativa di consiglieri comunali di modifica
Regolamento n. 320 per la tutela ed il benessere degli animali in città.**

Si riportano di seguito le osservazioni e le modifiche suggerite anche sulla base della recente normativa dell'Unione Europea in materia di sanità animale che, attraverso il Regolamento 2016/429, ha aggiornato un vasto corpo legislativo. Questo nuovo quadro giuridico è stato recepito in Italia, con l'emanazione di decreti legislativi di attuazione che contemplano anche il settore degli animali da compagnia.

Si fa presente che la suddetta normativa riporta la definizione di animali da compagnia intendendo gli animali appartenenti ad una delle specie di cui all'Allegato I, Parte A e Parte B, del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio. Nell'Allegato I, Parte A sono indicati i cani (*Canis lupus familiaris*, gatti *Felis silvestris catus*) e furetti (*Mustela putorius furo*); nella Parte B sono riportati gli invertebrati (eccetto api, molluschi appartenenti al Phylum Mollusca e crostacei appartenenti al Subphylum Crustacea), gli animali acquatici ornamentali, gli anfibi, i rettili, i volatili (esemplari di specie avicole diverse da polli, tacchini, faraone, oche, anatre, quaglie, piccioni, fagiani, pernici e ratiti), mammiferi (roditori e conigli diversi da quelli destinati alla produzione alimentare).





ASL
CITTÀ DI TORINO

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE PIEMONTE**

Azienda Sanitaria Locale "Città di Torino"

Costituita con D.P.G.R. 13/12/2016 n. 94

Cod. fiscale/P.I. 11632570013

Sede legale: Via San Secondo, 29 - 10128 Torino

☎ 011/5661566 ☎ 011/4393111

Art. 8 - comma 1

Chi tiene un animale, ***anche solo temporaneamente e a qualunque titolo***,....

Art. 8 - comma 3

L'identificazione elettronica dei gatti è al momento solo volontaria, non c'è una legge vigente che la rende obbligatoria.

Di seguito la normativa che definisce questo aspetto per i gatti di proprietà e per i gatti di colonia che invece devono essere identificati al momento della sterilizzazione

L'ACCORDO 24 gennaio 2013 "Accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le province, i comuni e le comunità montane in materia di identificazione e registrazione degli animali da affezione" al punto 1., lettera c) che il proprietario o il detentore di un gatto possa provvedere, su base volontaria, a far identificare e registrare l'animale entro il secondo mese di vita, mediante l'applicazione del microchip; d) che i gatti delle colonie feline vengano identificati al momento della sterilizzazione e registrati nell'anagrafe degli animali d'affezione a nome del Comune competente per territorio

Art. 8, comma 4

Togliere comportamentali e lasciare etologiche.

Art. 9, comma 2

La definizione di spazi angusti potrebbe risultare di difficile interpretazione.

Art. 9, comma 14

Si può togliere il riferimento al collare elettrico in quanto viene meglio precisato nel comma 20.

Art. 9, comma 15

Analogo discorso per i gatti di proprietà di cui all'art. 8.

L'obbligo di microchip per i gatti di proprietà si applica ai sensi dei Regolamenti della Comunità Europea n. 576/2013 e n. 577/2013. Coloro che intendono recarsi all'estero portando con sé animali di proprietà (cani, gatti e altre specie d'affezione), devono munirsi del passaporto europeo che viene rilasciato ai cani, gatti e furetti solo se identificati e vaccinati nei confronti della rabbia.



ASL
CITTÀ DI TORINO

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE PIEMONTE**

Azienda Sanitaria Locale "Città di Torino"

Costituita con D.P.G.R. 13/12/2016 n. 94

Cod. fiscale/P.I. 11632570013

Sede legale: Via San Secondo, 29 - 10128 Torino

☎ 011/5661566 ☎ 011/4393111

Art. 9, comma 19

... alle persone *ufficialmente incaricate* dall'UTA...

Anche il personale della Città Metropolitana potrebbe impiegare delle gabbie trappola per piani di contenimento di alcune specie animali

Art. 9, comma 22

Animale definito come "compagno di vita" non identificato: viene indicato che sarà sottoposto ad applicazione del microchip. Può far intendere, ad esempio, che è il Comune che coadiuva il senza fissa dimora in questo obbligo normativo?

Il Regolamento del Comune di Milano che adotta la stessa tipologia di definizione prevede che i cani non identificati e senza documenti vengano portati in canile ("In assenza di documenti e microchip, il cane viene ricoverato presso il canile sanitario ed il detentore dovrà produrre i documenti di proprietà. Alla mancata esibizione dei documenti può conseguire la confisca dell'animale, nel rispetto della normativa vigente in materia, con l'intestazione dello stesso al Comune di Milano").

Art. 13

Sul problema degli avvelenamenti il Ministero della salute ha emanato ordinanze in materia fin dal 2008, prorogate e modificate negli anni armonizzando il testo con la normativa nazionale e comunitaria. Dal 2019, inoltre, è attivo il Portale nazionale degli avvelenamenti dolosi degli animali, realizzato dal Ministero in collaborazione con l'Istituto Zooprofilattico Lazio e Toscana e il Centro di riferimento nazionale di medicina forense. Il portale, raccogliendo i dati provenienti da tutti gli Istituti zooprofilattici sperimentali e acquisendo in tempo reale le informazioni sugli episodi di avvelenamento, rappresenta sicuramente uno strumento fondamentale per la geolocalizzazione sul territorio e la mappatura dei singoli episodi. Attualmente è in vigore l'O.M. del 08 agosto 2022.

Art. 14, comma 3

Lo prevede il nuovo codice della strada, la legge 120 del 29 luglio 2010 ha modificato l'articolo 189 del Decreto Legislativo 285 del 1992 (Codice della Strada) inserendo il comma 9-bis





ASL
CITTÀ DI TORINO

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE PIEMONTE**

Azienda Sanitaria Locale "Città di Torino"

Costituita con D.P.G.R. 13/12/2016 n. 94

Cod. fiscale/P.I. 11632570013

Sede legale: Via San Secondo, 29 - 10128 Torino

☎ 011/5661566 ☎ 011/4393111

Art. 15, comma 1

Relativamente alla detenzione di animali da compagnia nelle abitazioni private è necessario porre l'attenzione alle nuove disposizioni normative che equiparano i minipig agli animali d'affezione, consentendone la detenzione al pari dei cani e gatti.

A tale proposito si chiede che l'argomento venga affrontato direttamente con l'UTA per definire le modalità procedurali autorizzative.

Art. 15 bis, comma 1

Sostituire il termine pet therapy con Interventi Assistiti con Animali (IAA) considerato il vigente Accordo sottoscritto il 25 marzo 2015 (rep. Atti n. 60/CRS) tra il Governo, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali (IAA)" il quale si pone l'obiettivo di garantire le corrette modalità di svolgimento degli Interventi Assistiti con gli Animali (IAA) al fine di tutelare la salute dell'utente e il benessere degli animali impiegati

Art. 15 bis, comma 2

L'accesso alle case di riposo può essere concesso su disposizione della Direzione Sanitaria della struttura con apposito regolamento.

Non è in capo ai Servizi di igiene e Sanità Pubblica e al Servizio Veterinario dell'ASL la valutazione delle condizioni di detenzione degli animali e l'allestimento dei locali di detenzione. Può essere chiesto un parere all'ASL per la predisposizione del regolamento interno della struttura. Trattandosi di cani di proprietà dovranno essere garantite condizioni di salute degli animali attraverso i medici veterinari liberi professionisti, a livello normativo non è prevista, da parte dell'ASL, la vigilanza periodica sul benessere e la salute degli animali di proprietà dei degenti presenti nelle case di riposo (come indicato nel comma 4). Diverso il discorso nei casi di animali impiegati per gli IAA.

La Regione Piemonte al momento ha previsto solo l'accesso alle strutture ospedaliere con una modifica alla L.R. 34/93, non è tuttavia presente un disciplinare che ne definisca le modalità.

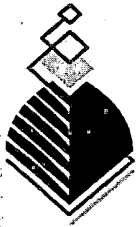
La legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2017 all'art. 102 ha previsto "Inserimento dell'articolo 9 bis alla l.r. 34/1993

Art. 9 bis

(Accessibilità degli animali d'affezione in strutture di cura)

La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, emana apposita disciplina per consentire l'accesso di animali al seguito del proprietario o detentore nelle strutture ospedaliere pubbliche e private regionali accreditate dal Servizio sanitario regionale.





ASL
CITTÀ DI TORINO

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE PIEMONTE
Azienda Sanitaria Locale "Città di Torino"
Costituita con D.P.G.R. 13/12/2016 n. 94
Cod. fiscale/P.I. 11632570013
Sede legale: Via San Secondo, 29 - 10128 Torino
☎ 011/5661566 ☎ 011/4393111

Articolo 16 - Vendita e toelettatura di animali vivi

1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di fauna esotica e selvatica, l'esercizio di vendita di animali vivi e toelettatura è soggetto alla disciplina vigente, fatto salvo ogni altro adempimento amministrativo ed il rispetto delle normative nazionali e regionali, nonché delle altre normative vigenti in materia di igiene ed edilizia.

2. I locali di cui al comma 1 devono essere aerati, idonei sotto il profilo igienico e rispettare i seguenti requisiti:

- pareti impermeabili, lavabili e disinfettabili fino all'altezza minima di 2 metri,
- pavimenti impermeabili, lavabili e disinfettabili,
- idonee attrezzature per la pulizia e la disinfezione delle gabbie e di tutte le strutture utilizzate per l'attività che viene svolta,
- disponibilità di acqua potabile,
- presenza di servizi igienici,
- presenza di un locale per il lavaggio e la disinfezione delle attrezzature.

Le sale di toelettatura devono essere dotate di pavimenti provvisti di chiusino per lo scarico delle acque luride e di lavaggio, che deve essere assicurato in modo igienico e razionale; in alternativa, dovranno essere presenti efficaci attrezzature per l'aspirazione dei liquidi.

Art. 16, comma 1

Il Regolamento di Polizia Veterinaria è stato abrogato, pertanto bisogna toglierlo dai riferimenti normativi.

La disciplina regionale vigente è la D.G.R. n. 35-5274 del 12 febbraio 2007, recepimento del D.P.C.M. 28.02.2003 recante "Accordo tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy". Circolare regionale prot. n. 6435/DA2003 del 18.02.2008.

Art. 16, comma 7

Aggiornare la normativa sulla Privacy

Circa il registro di carico e scarico il Servizio Veterinario provvede alla verifica solitamente solo in sede di vigilanza. La tracciabilità e rintracciabilità delle movimentazioni di cani e gatti avviene tramite gli allegati della L.R. 18/04 che il titolare dell'attività è obbligato a trasmettere all'ASL per le dovute registrazioni anagrafiche (All. 2 se l'animale proviene da fuori regione, All. 4 cessione, All. 7 decesso). Risulta, pertanto, tutto tracciato nella banca dati regionale veterinaria (ARVET).



ASL
CITTÀ DI TORINO

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE PIEMONTE**

Azienda Sanitaria Locale "Città di Torino"

Costituita con D.P.G.R. 13/12/2016 n. 94

Cod. fiscale/P.I. 11632570013

Sede legale: Via San Secondo, 29 - 10128 Torino

☎ 011/5661566 ☎ 011/4393111

Art. 20

Si condivide il fatto che i cani non debbano essere detenuti alla catena, intesa come strumento che limita i movimenti del cane. Tuttavia non si può ignorare, salvo modifiche della legge, quanto disposto dalla L.R. 34/93 (art. 1, comma 2) circa il sistema di contenimento con fune scorrevole.

Art. 25, comma 1

Togliere ai sensi del vigente Regolamento di Polizia Veterinaria

Art. 25, comma 3

L'unico mezzo di identificazione riconosciuto è il microchip, visto il lungo periodo trascorso dall'emanazione della L.R. 18/04 non dovrebbero essere più presenti cani con tatuaggio.

Si potrebbe scrivere: I cani di accertata proprietà **provvisi di identificativo...**

Art. 25, comma 4

I cani **privi di identificazione**

Art. 26 bis, comma 1

Legge regionale 4 novembre 2009, n. 27. Disciplina del rapporto persone-cani per la prevenzione della salute pubblica e del benessere animale.

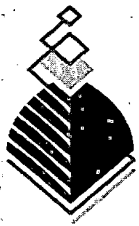
Erroneamente è stato messo l'anno 2000

Art. 27

Si fa presente che la normativa vigente (Decreto 7 marzo 2023 "Manuale operativo inerente alla gestione e al funzionamento del sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali -sistema I&R) definisce l'allevamento amatoriale di animali da compagnia. Questo aspetto comporterà una gestione informatizzata sulla banca dati nazionale degli animali d'affezione, pertanto è probabile che il registro di carico e scarico dell'attività sia informatizzato.

Eliminare la parola "tatuato"





ASL
CITTÀ DI TORINO

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE PIEMONTE**

Azienda Sanitaria Locale "Città di Torino"

Costituita con D.P.G.R. 13/12/2016 n. 94

Cod. fiscale/P.I. 11632570013

Sede legale: Via San Secondo, 29 - 10128 Torino

☎ 011/5661566 ☎ 011/4393111

Art. 28, comma 1

Si richiama l'art. 10 (Vigilanza) della L.R. 18/04 secondo il quale è competenza del Comune, attraverso l'operato della Polizia Municipale, svolgere l'attività di vigilanza sulla corretta attuazione dell'anagrafe canina.

Ad oggi risulta che non tutte le Sezioni siano dotate di lettore di microchip, questo comporta inevitabilmente una difficoltà nello svolgimento delle verifiche relative alla corretta identificazione e registrazione in anagrafe dei cani. Questo aspetto snellirebbe l'obbligo per l'utente di portare al seguito la documentazione.

Si potrebbe accordare ai proprietari di cani di mostrare il documento tramite foto del medesimo archiviato su smartphone. E' sufficiente, come cartaceo, l'iscrizione dell'animale all'anagrafe canina.

Art. 28, comma 3

Togliere "tatuaggio"

Art. 34, comma 2

Vedere osservazioni art. 8, comma 3

Art. 38, comma 3

Vista la recente situazione epidemiologica della Peste Suina Africana, che si sta diffondendo sul territorio regionale, si suggerisce l'inserimento di un comma che vieti l'alimentazione dei cinghiali da parte dei cittadini.

La disponibilità di fonti trofiche facilmente accessibili (rifiuti in prossimità dei cassonetti, siti non protetti di foraggiamento per cani e gatti, orti, ecc.) unitamente ai ripetuti casi rilevati di somministrazione volontaria di cibo ai cinghiali da parte dei cittadini, costituiscono un innegabile elemento di attrazione dei cinghiali verso il contesto urbano e favoriscono l'insorgenza di fenomeni di abitudine della specie alla presenza antropica, aumentando considerevolmente i rischi derivanti dalla prossimità tra il suide e i cittadini.

Art. 38, comma 9

La segnalazione di selvatici rinvenuti morti deve tenere in considerazione anche l'affidamento del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento delle spoglie animali sul territorio della Città di Torino che viene periodicamente appaltato a ditte private. Attualmente la Ditta Green Memory è





ASL
CITTÀ DI TORINO

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE PIEMONTE**

Azienda Sanitaria Locale "Città di Torino"

Costituita con D.P.G.R. 13/12/2016 n. 94

Cod. fiscale/P.I. 11632570013

Sede legale: Via San Secondo, 29 - 10128 Torino

☎ 011/5661566 ☎ 011/4393111

autorizzata anche al ritiro, trasporto e smaltimento di animali selvatici.

Quindi è necessario un coordinamento dell'informazione tra tutti gli enti che a vario titolo sono coinvolti.

La presenza di carcasse di animali selvatici interessa anche il Servizio Veterinario per il conferimento delle medesime all'Istituto Zooprofilattico ai fini del piano regionale di sorveglianza dell'avifauna.

Se si tratta di animali vivi e feriti si deve fare riferimento al CANC della Facoltà di Veterinaria di Grugliasco come da convenzione in essere.

Art. 38, comma 10

Si precisa che andando sul sito web dedicato appare scritto: "Il Centro Regionale Chiroterri non è attualmente operativo per mancanza di finanziamenti. Per informazioni o necessità si prega di fare riferimento all'indirizzo e-mail biodiversita@regione.piemonte.it"

Art. 41 bis

Non è stato trasmesso l'allegato B e pertanto non si possono fare considerazioni in merito.

Di seguito si riportano le osservazioni della S.C. Veterinaria - Area C

Art. 27

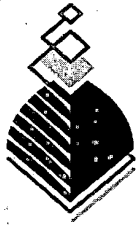
Modifiche al Regolamento per la Tutela ed il Benessere degli animali in Città n. 320.

In riferimento all'oggetto, lo scrivente Servizio Veterinario Area C esprime, di seguito, alcune considerazioni relative a criticità di tipo normativo e/o procedurale riscontrate nella proposta di modifica:

1) art. 9 comma 22: *"(.....) Sono esclusi dal divieto gli animali qualora si accerti che si tratti di "compagni di vita" della persona che li detiene*

Non si comprende quali siano gli indicatori oggettivi per la definizione di "compagno di vita": In assenza di linee di indirizzo chiare, la valutazione di tale aspetto si presenta di difficile effettuazione, nonché lasciata alla libera interpretazione.





ASL
CITTÀ DI TORINO

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE PIEMONTE**

Azienda Sanitaria Locale "Città di Torino"

Costituita con D.P.G.R. 13/12/2016 n. 94

Cod. fiscale/P.I. 11632570013

Sede legale: Via San Secondo, 29 - 10128 Torino

☎ 011/5661566 ☎ 011/4393111

2) art.9 comma 26 : *"Chiunque sia stato condannato, anche solamente in primo grado, per reati a danno di animali, non può detenere animali, anche temporaneamente, a qualsiasi titolo."*

Per quanto comprensibile la necessità di verificare l'integrità morale di chiunque voglia detenere a qualsiasi titolo un animale, si ritiene l'attuazione di quanto sopra impraticabile nella realtà. La denominazione generica di "animali" comprende qualunque specie animale presente nella Città di Torino; ne consegue che per qualunque cessione, vendita, adozione di animale, gli allevatori, negozianti e gestori di rifugi dovrebbero poter accedere alla fedina penale del potenziale acquirente/adottante.

3)Art.16 comma 7:(...omissis) *Periodicamente l'Ufficio Tutela Animali richiederà all'ASL copia dei registri di carico e scarico, al fine di verificare la destinazione degli animali venduti.*

L'ASL non è in possesso di copia dei registri di carico scarico, di cui verifica la presenza e la correttezza formale nel corso delle ispezioni presso i negozi, né è prevista la consegna dei suddetti ai Servizi Veterinari da parte degli esercenti.

Da valutare altresì la questione della tutela dei dati personali dell'acquirente ai fini della privacy, nel caso di cessione a terzi.

Si precisa inoltre che solo per alcune specie è previsto lo scarico individuale sul registro, come specificato nell'articolo 1 della DGR 35-5274 del 2007, in particolare per cani, gatti, furetti, lagomorfi e psittacidi (ad eccezione di calopsite e pappagallini ondulati).

Per le altre specie quali piccoli uccelli, piccoli roditori e pesci il carico è registrato per singole partite e lo scarico non è previsto.

4) Art. 16 comma 12: *I titolari di attività commerciale devono dare comunicazione dell'avvenuta cessazione dell'attività al Servizio veterinario ASL e all'Ufficio tutela Animali, unitamente all'elenco degli animali invenduti con l'indicazione della -loro destinazione entro quindici giorni dall'evento.*

In realtà, in base all'art.2, comma 1 del DPR n 160 del 7 Settembre 2010 (Regolamento di attuazione di quanto previsto dall'art.38 del DL.112/2008), il SUAP è "l'unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività.

5) Art. 17: *Il Comune di Torino - considerando l'utilizzo, l'esposizione e la detenzione di primati, delfini, lupi, orsi, grandi felini, foche, elefanti, rinoceronti, ippopotami, giraffe, rapaci diurni e notturni incompatibili con strutture circensi e di spettacolo viaggianti - si adopera, nel rispetto della legislazione nazionale e regionale vigente, per fare in modo che tali animali non siano più impiegati, come previsto dal decreto legislativo 5 agosto 2022 n.135.*

Si precisa che D. lvo135/2022 non prevede il divieto di detenzione e impiego degli animali nei circhi e altri spettacoli viaggianti ma detta disposizioni relativamente alle specie selvatiche ed esotiche prelevate dal loro ambiente naturale, nonché le specie pericolose per la salute, l'incolumità pubblica e la biodiversità.



Arrivo: AOO 074, N. Prot. 00007730 del 12/07/2023



PROT. 50/A1401A DEL 07/01/2016



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA
 NUTRIZIONE
 UFFICIO III
 DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ ANIMALE E DEI FARMACI
 VETERINARI
 UFFICIO VI E VII
 Viale Giorgio Ribotta, 5 - 001441 Roma

Ministero della Salute
 DGISAN

0048134-P-28/12/2015



Assessorato alla Sanità delle Regioni e PA di Trento
 Assessorato all'Agricoltura della PA di Bolzano
 Loro sedi

Oggetto: raccolta ed utilizzo di materiali di categoria 3, costituiti da rifiuti di cucina e ristorazione, per l'alimentazione di cani e gatti ospiti di canili e rifugi, ai sensi del Reg. (CE) 1069/2009.

Con la presente si intendono fornire indicazioni operative, ai sensi dell'art. 18 (1) del Reg. (CE) 1069/2009, in merito all'utilizzo di sottoprodotti di origine animale costituiti da *rifiuti di cucina e ristorazione*, ad eccezione dell'olio di cucina esausto, di cui si vieta l'utilizzo, per l'alimentazione di specie da compagnia (cani e gatti) ospiti di canili e rifugi.

Al fine di rendere omogenee le definizioni, si intende per:

- a) **Rifiuti di cucina e ristorazione:** sottoprodotti di origine animale (di seguito SOA) di cui all'art. 10 lettera p) del Reg. (CE) 1069/2009.
- b) **Autorità competente:** I Servizi Veterinari dell'Azienda USL territorialmente competente.
- c) **Luogo di origine dei rifiuti di cucina e ristorazione:** le imprese alimentari registrate/riconosciute ai sensi dei reg. (CE) 852/2004 e (CE) 853/2004.
- d) **Canile e rifugio (di seguito struttura di ricovero) o luogo di alimentazione:** struttura pubblica e privata di cui alla L. 14 agosto 1991, n. 281 e relative norme regionali.

Prerequisiti per l'utilizzo

L'utilizzo di sottoprodotti di origine animale costituiti da rifiuti di cucina e ristorazione per l'alimentazione di specie da compagnia (cani e gatti) ospiti di canili e rifugi, è subordinato a:

- a) Rispetto dei requisiti di cui alla L. 14 agosto 1991, n. 281 e relative norme regionali;
- b) Registrazione ai sensi dell'art. 23 del Reg. (CE) 1069/2009, come *utilizzatore di sottoprodotti di origine animale per scopi specifici* della struttura di ricovero;
- c) Registrazione o riconoscimento ai sensi del Reg. (CE) n. 852/2004 o ai sensi del Reg. (CE) 853/2004 dell'impresa alimentare produttrice dei rifiuti di cucina e ristorazione;

Atto: AOO 074, N. Prot. 00007730 del 12/07/2023

10.v, 50.v, 1_2023/074.sta, 074.arm, 17/2023A/074.fra, 074.arm, 18.nd, 1.a

- d) Utilizzo in ambito "Locale": ubicazione dell'impresa alimentare (luogo di origine) e della struttura di ricovero nell'ambito della medesima Provincia o di Province contermini;
- e) Assenza di specifiche misure sanitarie restrittive;
- f) Trattamento termico del rifiuto di cucina prima dell'utilizzo per l'alimentazione animale.

Divieti di utilizzo

E' vietato l'utilizzo per l'alimentazione di specie da compagnia (cani e gatti) di:

- ✓ Olio di cucina esausto;
- ✓ Rifiuti di cucina e ristorazione costituiti da residui di alimenti già somministrati al consumatore finale

Si rammenta che è vietato l'utilizzo dei rifiuti di cucina e ristorazione per l'alimentazione di tutte le specie animali diverse da quelle da compagnia (cani e gatti).

Registrazione per la struttura di ricovero

Come previsto dall'art. 1 delle "Linee Guida per l'applicazione del Regolamento (CE) n. 1069/2009" (Accordo Stato- Regioni 20/CU del 7 febbraio 2013), per effettuare l'alimentazione con rifiuti di cucina e ristorazione il responsabile/gestore della struttura di ricovero di cui alla L. 14 agosto 1991, n. 281 e relative norme regionali, deve notificare all'Autorità Competente Locale, ai fini della registrazione di cui all'art. 23 del Reg. (CE) 1069/2009, la propria attività come *utilizzatore di sottoprodotti di origine animale per scopi specifici*.

L'attività verrà inserita nella sezione X del sistema SINTESI.

La relazione tecnica, prodotta a corredo della notifica e sottoscritta anche dal medico veterinario libero professionista responsabile sanitario della struttura, dovrà riportare almeno:

- La specie che si intende alimentare (cane e/o gatto);
- La stima delle quantità di SOA giornaliere necessarie per soddisfare la disponibilità di cibo per la specie che si intende alimentare.

Requisiti del luogo di origine:

Il titolare dell'attività registrata/riconosciuta ai sensi dei regolamenti (CE) 852/2004 e (CE) 853/2004, che intende fornire rifiuti di cucina e ristorazione per l'alimentazione dei cani e gatti ospiti nelle strutture di ricovero, deve predisporre apposita procedura nel proprio piano di autocontrollo e detenere un registro che riporti almeno la data dell'invio ed il peso stimato dei SOA che sono stati destinati per l'alimentazione.

Tale registro, come previsto dall'art. 9 delle citate Linee Guida, dovrà essere conservato, a disposizione dell'autorità competente, per almeno 2 anni.

In attesa del trasporto alle strutture di ricovero i SOA dovranno essere conservati in maniera tale da evitare rischi per la salute pubblica e animale e correttamente identificati come Categoria 3.

Requisiti del luogo di alimentazione (struttura di ricovero)

Il soggetto titolare della struttura di ricovero dovrà:

- a) Garantire che i SOA siano utilizzati al più presto possibile. A tal riguardo dovranno essere conservati in maniera tale da evitare rischi per la salute pubblica e animale e sottoposti a verifica prima dell'utilizzo;

b) Detenere un registro aggiornato contenente almeno il peso stimato e l'origine dei SOA utilizzati per l'alimentazione, la data di somministrazione e quella del ritiro dei resti non consumati.

d) Conservare, per due anni unitamente al registro, una copia del documento commerciale di trasporto.

Le Regioni e le province Autonome possono stabilire ulteriori requisiti.

Il trasporto dei rifiuti di cucina e ristorazione

Il trasporto deve essere effettuato evitando rischi per gli animali, l'ambiente e l'uomo. Il trasporto dei SOA deve avvenire nel rispetto dell'allegato VIII, capo I, sezioni 1 e 2 ed essere accompagnato dal documento commerciale semplificato, ai sensi delle "Linee guida applicative del Reg. (CE) 1069/2009", che sarà trattenuto dal responsabile della gestione della struttura di ricovero. Ai sensi dell'art. 5, comma 11 del suddetto Accordo, le Regioni e le Province autonome, per accertate esigenze locali, possono autorizzare il trasporto di rifiuti di cucina e ristorazione verso una struttura di ricovero registrata ai sensi del Reg. (CE) 1069/2009. A tal fine devono essere utilizzati contenitori nuovi a perdere, a tenuta stagna e chiudibili, correttamente identificati a norma dell'Allegato VIII, capo II del Reg. (UE) 142/2011.

Dopo il trasporto e prima del trasporto successivo, il contenitore deve essere lavato e disinfettato e a tal fine dovrà essere conservata agli atti di chi gestisce il trasporto la relativa documentazione.

Smaltimento dei rifiuti di cucina e ristorazione inutilizzati:

I rifiuti di cucina e ristorazione inutilizzati da parte della struttura di ricovero devono essere smaltiti conformemente all'art. 21(4) o ad altre misure previste dal Reg. (CE) 1069/2009.

Controlli ufficiali:

La cessione da parte delle imprese alimentari e l'utilizzo dei rifiuti di cucina e ristorazione da parte delle strutture di ricovero, sono oggetto di controllo ufficiale ai sensi del Reg. (CE) 882/2004 da parte delle autorità competenti.

Il Direttore Generale
Dr Silvio Borrello

Il Direttore Generale
Dr Giuseppe Ruocco

Tiziana Serraino
Email: t.serraino@sanita.it
Donatella Capuano
Email: d.capuano@sanita.it
Rosalba Matassa
Email: r.matassa@sanita.it